

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali nel Comune di Zogno, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05/12/2008.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà privata, aventi comunque funzione di "pubblica utilità" ed identificabili da apposito elenco che sarà predisposto dal Comune di Zogno.

Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli così come definiti dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).

### **Art. 2 – Soggetto Gestore**

Il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali sarà di norma l'Associazione appositamente costituita e registrata, secondo gli schemi tipo di costituzione e statuto (allegati 1 e 2), necessari all'ottenimento del permesso per la realizzazione della strada stessa.

Qualora le condizioni regolamentari o statutarie non dovessero essere rispettate e garantite o qualora le condizioni generali specifiche di sicurezza evidenziate nel presente regolamento non possano essere mantenute, il Comune di Zogno si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla gestione della strada agro-silvo-pastorale addebitando ogni onere e provvidenza ai proprietari costituenti l'Associazione.

### **Art. 3 – Chiusura con cartello**

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 31 del 05/12/2008.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte del Gestore opportunamente autorizzato, di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n. 31 del 05/12/2008, art. 59) e la scritta "ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

#### **Art. 4 – Chiusura con barriera**

Le strade agro-silvo-pastorali devono essere chiuse con barriera, di dimensione idonea a garantire comunque il libero transito pedonale; la stessa barriera deve essere munita di dispositivo di chiusura a chiave, di cui una copia deve essere consegnata al Comune.

Il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

#### **Art. 5 – Ordinanza di chiusura**

Il Sindaco o gli Uffici preposti, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., valutata la gravità della situazione stessa, provvederà ad emanare un'Ordinanza di chiusura al transito anche ai titolari dei permessi. L'ordinanza deve essere esposta all'inizio della strada dove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

#### **Art. 6 – Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito ai veicoli di cui all'art 1 sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Il libero transito esclusivamente pedonale dovrà essere consentito su tutte le strade agro-silvo-pastorali.

#### **Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore, utilizzando il modulo (Allegato 3) allegato al presente Regolamento. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la categoria d'uso richiesta, l'arco temporale relativo alla necessità d'uso e l'assunzione di responsabilità per eventuali danni causati a se stesso e ai passeggeri.

In ogni caso l'accesso dovrà essere rigorosamente chiuso dopo ogni transito.

### **Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione, qualora ne sussistano i requisiti, viene rilasciata dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, tramite il rilascio del contrassegno contenuto nell'apposito modello redatto in maniera conforme al modello (Allegato 4) allegato al presente Regolamento.

Una copia semplice o in originale dovrà essere trasmessa al Comune per poter ottemperare alla funzione di vigilanza.

Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Sul mezzo autorizzato potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, in numero massimo pari all'omologazione del mezzo.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte della Proprietà o del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose del transito autorizzato.

Il Gestore provvede annualmente a rilasciare, dopo il pagamento dell'eventuale quota associativa, un permesso a ciascun componente dell'Associazione (fascia di utenza A); ciascun componente della fascia di utenza A può richiedere, a seconda delle proprie necessità, ulteriori permessi fino ad un numero massimo di 3.

Ciascun permesso rilasciato, a seconda della categoria d'utenza, abilita il richiedente all'utilizzo di un massimo di tre veicoli (definiti all'art 1) per i relativi periodi di validità (definiti all'art.16).

La rispondenza dei veicoli ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del veicolo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

L'autorizzazione viene rilasciata al titolare e, limitatamente alle categorie d'utenza A, nel caso di proprietari di terreni ed immobili, anche alle persone legate da rapporti di parentela od affinità fino al secondo grado con il proprietario o l'affittuario.

### **Art. 9 – Classificazione delle categorie d'utenza**

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Gestore è subordinato alla puntuale verifica della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A) Proprietari di terreni, immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada, componenti dell'Associazione di gestione;
- B) Proprietari di terreni, immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada, non componenti dell'Associazione di gestione;
- C) Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative debitamente autorizzate;
- D) Titolari di ditte incaricate della manutenzione dei boschi e di imprese edili incaricate della manutenzione dei fabbricati rurali.
- E) Soggetti privati non ricompresi nella categoria A che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- F) Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

#### **Art. 9 – Registro permessi**

Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione degli intestatari, delle categorie, del periodo della validità e degli eventuali importi incassati deve essere istituito dal Gestore, che provvede puntualmente ad aggiornarlo. Il registro è a disposizione degli organi competenti preposti al controllo.

#### **Art. 10 – Mezzi autorizzati al transito**

Sulle strade di cui all'oggetto possono circolare soltanto mezzi adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

I predetti mezzi devono essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge.

Si intendono comunque autorizzati al transito tutti i mezzi di soccorso e mezzi pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 11 – Limiti di transito**

Gli automezzi devono transitare a velocità moderata non superiore a 30 Km/h.  
Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, che deve essere indicata sull'autorizzazione e collaudo della strada.

#### **Art. 12 – Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati**

Non si prevede deroga ai limiti di peso stabilito dall'art. 11.

#### **Art. 13 – Divieto di strascico**

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

#### **Art. 14 – Esenzioni ai limiti di transito.**

Sono esenti da ogni limitazione gli automezzi comunali, i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di pubblica sicurezza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

#### **Art. 15 – Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 31 del 5.12.2008, chiunque transiti, con mezzi motorizzati, senza autorizzazione su detta strada agro-silvo-pastorale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105.57 a € 316.71.

Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad esse rilasciata.

Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può chiedere al Gestore la sospensione o revoca dell'autorizzazione al transito.

Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/92, in materia di circolazione stradale.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

#### **Art. 16 – Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni deve essere differenziato in base alla categoria d'utenza:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A è di norma di un anno solare rinnovabile automaticamente dopo il pagamento dell'eventuale quota associativa.
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B, C e D il periodo di autorizzazione deve essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può superare, in ogni caso, l'anno solare.
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E, il periodo di autorizzazione deve essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate per lo svolgimento delle attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate e non può superare, in ogni caso, i 6 mesi.
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo F, il periodo di autorizzazione deve essere strettamente limitato alle esigenze logistiche connesse all'effettuazione delle manifestazioni stesse e non può superare, in ogni caso, i 30 giorni.

#### **Art. 17 – Polizza fideiussoria**

Il Gestore può richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento alle categorie d'utenza B, C e D), la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 18 – Manifestazioni e competizioni**

Non si prevede il rilascio di autorizzazione per alcun tipo di manifestazione e competizione, se non nei casi strettamente rientranti nella categoria d'utenza F.

#### **Art. 20 – Vigilanza**

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato, sono incaricati di far rispettare il presente regolamento.

#### **Art. 21 – Danni e Controllo**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di

eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la proprietà, il Gestore e il Comune da qualsiasi responsabilità.

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale, in relazione agli effetti degli articoli precedenti e degli utilizzatori in genere, effettua le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità di eventuali danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

#### **Art. 22 – Manutenzione**

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali è di norma a carico del Gestore, salvo diversi convenzionamenti.

I titolari di permessi di transito, anche se provvisori, sono tenuti al versamento di un importo a titolo di rimborso spese, che dovrà essere destinato alle spese di manutenzione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione vengono determinate le tariffe da versare da ogni categoria d'utenza in base alla durata del permesso; tali tariffe sono esecutive con deliberazione di Giunta comunale che ne verifica la congruità.